

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3441

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

---

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9,  
concernente interpretazione autentica del quarto comma  
dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312

---

*Presentato il 30 gennaio 1986*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'unito decreto-legge, sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si intende riprodurre il contenuto del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, non convertito da parte del Parlamento per decorrenza dei termini costituzionalmente previsti.

Com'è noto, il decreto-legge n. 626 venne emanato per operare un'interpretazione autentica del disposto contenuto nel quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, resasi necessaria a seguito della pronuncia da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti della sentenza n. 220 in data 20 luglio 1984, con la quale — in attuazione della giurisdizione sul proprio personale (giurisdizione poi soppressa con la legge 6 agosto 1984, n. 425) — venne precisato che gli inquadramenti indicati nel citato articolo 4, quarto comma, dovessero essere disposti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione qualora avessero riguardato funzionari con qualifica di direttore di sezione in possesso di una determinata anzianità.

Tale sentenza, attivata in base a ricorsi presentati da alcuni dipendenti della Corte, ha anche precisato che gli inquadramenti cui si è fatto riferimento dovessero decorrere da data anteriore al 13 luglio 1980 (data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312), se le anzianità necessarie per tali inquadramenti fossero maturate anteriormente alla suddetta data.

Tale impostazione, che avrebbe portato — sia pure in via successiva — ad un sensibile incremento della consistenza del ruolo ad esaurimento (mediante l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 155, ultimo comma, della citata legge n. 312), non è stata condivisa dal Governo.

Invero, in base al meccanismo previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge n. 312, l'inquadramento ivi previsto, relativamente ai direttori di sezione inquadrabili nella settima qualifica funzionale, va attuato nell'ottava qualifica funzionale e non già in quella di direttore aggiunto di divisione, prevista dal preesistente ordinamento del personale (ordinamento abrogato dalla stessa legge n. 312), con la conseguenza dell'inapplicabilità nei confronti di tale personale del procedimento di promozione alla qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 155 citato.

Tali presupposti hanno informato il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, che, dopo aver ottenuto l'approvazione, in sede di conversione, del Senato della Repubblica ed aver riportato la sanzione da parte della Camera dei deputati ai fini del riconoscimento dei presupposti di costituzionalità con rigetto di ogni questione pregiudiziale, non ha potuto ottenere la definitiva conversione in legge per motivi sostanzialmente legati alla decorrenza dei termini.

Permanendo, pertanto, le stesse condizioni che avevano indotto il Governo ad emanare il precedente decreto-legge, si rende necessario riproporne il testo nella stessa formulazione approvata dal Senato della Repubblica, allo scopo di contenere le conseguenze negative che si potrebbero trarre dall'applicazione dei criteri espressi nel giudicato della Corte dei conti, con i relativi effetti estensivi più che prevedibili per le altre Amministrazioni statali interessate.

Tale ulteriore, ma non meno rilevante conseguenza, porterebbe, infatti, alla creazione di una situazione insostenibile per ogni seria e credibile iniziativa di riforma globale della dirigenza pubblica, secondo

le linee operative già approvate in sede di preliminare esame da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (A.C. 1820 e proposte collegate).

L'altra disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge concerne l'istituzione della nona qualifica funzionale per

il personale civile dello Stato ed ha lo scopo di assicurare una posizione ritenuta più consona allo stesso personale per il quale si provvede ad interpretare, in termini più aderenti allo spirito della norma, la disposizione contenuta nel più volte citato quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1986, N. 9**

PAGINA BIANCA

*Decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la esatta interpretazione del disposto contenuto nell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla identificazione della qualifica funzionale superiore nella quale è disposto l'inquadramento disciplinato dal medesimo articolo 4;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. L'espressione « qualifica superiore » usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorché registrati.

4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

## ARTICOLO 2.

1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.

## ARTICOLO 3.

All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste dal disegno di legge finanziaria a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986.

## ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986.

COSSIGA

CRAXI — GASPARI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.